



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE

**Ordinanza del Sindaco
N. 20 DEL 04-10-2021**

UFFICIO TECNICO

Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 50, commi 3 e 7, e l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2012 divenuta esecutiva nelle forme di legge e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 27/11/2013;

RILEVATO che si rende opportuno adeguare gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale;

RILEVATO che l'art. 62 comma 1, del sopra citato Regolamento, demanda ad apposita Ordinanza del Sindaco la regolamentazione degli orari di apertura al pubblico del Cimitero Comunale;

ATTESO che c/o il Civico Cimitero è stato mobilitato del personale addetto ai servizi cimiteriali, il quale sovrintende al compito di apertura e chiusura del luogo sacro anche nei giorni festivi;

RITENUTO di dover provvedere ad una puntuale regolamentazione degli orari, al fine di garantire l'accesso al cimitero agli utenti, con particolare riguardo alla settimana che precede la festività di Ognissanti;

per tutte le motivazione dinanzi citate che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;

ORDINA

L'orario di apertura al pubblico del Cimitero Comunale è disciplinato così come appresso indicato:

ORARIO dal 01 al 23 OTTOBRE
Dalle 8.00 alle 19.00
DAL 24 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE
Dalle 7.00 alle 19.00
DAL 03 NOVEMBRE AL 31 MARZO
Dalle 8.00 alle 18.00
DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE
Dalle 7.00 alle 20.00

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prestabilita.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Tecnico, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Ai sensi dell'**Art. 63 del Regolamento di Polizia Mortuaria** vigente, nel cimitero comunale, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non rispettose del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli qualora non accompagnati da adulti;

Per motivi di salute od età, il Responsabile del servizio o suo delegato, valutata la fattibilità, può concedere il permesso di visitare tombe di famigliari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Ai sensi dell'**Art. 64 del Regolamento di Polizia Mortuaria** vigente, nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli e altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante e vasi, ornamentazioni, lapidi e ogni tipo di accessorio;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare foglie e sterpaglie sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per la ripresa di cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio o suo delegato;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Inoltre ai sensi dell'Artt. 65, 66 e 67 del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente:

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.
3. Nei campi a verde è vietato piantare fiori e piante. E' consentito l'ornamento della sola lapide.
4. Nei campi comuni tradizionali è vietato piantare essenze al di fuori dell'area delimitata dalla lapide o dal tumulo. In ogni caso la piantumazione deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.
5. Nelle gallerie di loculi e ossari è vietato depositare fiori e piante sul pavimento, salvo quanto consentito dall'art. 48 del presente regolamento in occasione del funerale.
6. Nelle cappelle e tombe di famiglia è possibile piantare essenze nel rispetto del progetto autorizzato. Il concessionario è tenuto comunque alla cura di tali piantumazioni in modo da non arrecare disagio sui percorsi comuni, alle sepolture limitrofe e alla gestione delle pulizie e della manutenzione cimiteriale.
7. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.
8. La manutenzione delle aree comuni a verde è di esclusiva competenza del Comune o per esso del Gestore dei Servizi cimiteriali.

Inoltre:

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Detti provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali od oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti dall'art. 58 in quanto applicabili.

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico Comunale adotti tutti i provvedimenti tecnici e gestionali per l'esecuzione della presente ordinanza.

Che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione e divulgazione per permettere l'agevole visione da parte dei cittadini mediante:

- l'affissione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune;
- l'affissione presso la veranda antistante la camera mortuaria;
- la pubblicazione sul sito Internet dell'ente;
- l'affissione degli orari di apertura e chiusura nei Cancelli del Cimitero Comunale.

Di notificare copia della presente al Responsabile U.T.C., Ing. Giovanni Paolo Enna e ai gestori dei Servizi Cimiteriali, Sig. Accalai Tiberio e Coop. Ali Integrazioni.

AVVERTE

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, che il Responsabile del Procedimento il PI M.Letizia Scintu, per quanto di competenza.

Le disposizioni quali alla presente ordinanza hanno validità illimitata a decorrere dalla data della sua emissione e potranno essere modificate e /o annullate solo con specifico e motivato provvedimento analogo.

Il presente provvedimento annulla eventuali disposizioni e/o ordinanze emessi precedentemente in merito.

Il Sindaco
Pintus Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.